

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

001956 28.12.2016

_____	_____
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA E
L'ASST DELLA VALLE OLONA" PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
PROFESSIONALIZZANTE PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DI
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO.**

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale S. Antonio di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Vista la nota prot. n. 26953 del 5.9.2016, con la quale l'Università degli Studi di Milano – Bicocca ha proposto a questa Azienda la stipula della convenzione per l'attivazione dei tirocini post lauream per l'ammissione all'esame di stato di abilitazione alla professione di psicologo (convenzione già in essere con l'ex Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio);

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111
Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111
Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Vista la comunicazione e-mail del 1.12.2016 con la quale la citata Università ha sottoposto a questa ASST il testo di convenzione, nonché il testo definitivo con le modifiche apportate (e-mail del 13.12.2016), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 27 del D.P.R. n. 11.07.1980, n. 382;

Ravvisata la sussistenza di una reale reciprocità di interessi nella stipula della convenzione con la citata Università;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile del Procedimento, Dott. Marco Massarotto, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 22.12.2016, registrata al progressivo n. 1487 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi, Direttore Medico del P.O. di Gallarate in sostituzione del Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per quanto espresso in premessa, di stipulare con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca formale convenzione per l'espletamento del tirocinio post lauream da parte degli iscritti alla predetta Università, alle condizioni tutte contenute nello schema di convenzione che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva;

2° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dr. Enzo Brusini)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411

Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111

Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111

Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111

Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

TRA

L'Università degli Studi di Milano - Bicocca, codice fiscale n. 12621570154, di seguito Soggetto promotore con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, rappresentata dal Rettore Prof.ssa MARIA CRISTINA MESSA, nata a Monza (MB) il 08/10/1961;

E

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) della VALLE OLONA di seguito denominato "Soggetto ospitante", con sede legale in BUSTO ARSIZIO (VA) cap 21052 - Via A. da Brescia, 1 - Codice fiscale/P.Iva 03510190121, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante Dr. GIUSEPPE BRAZZOLI nato a Crema il 23.06.1956

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- Visto il D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo".
- Visto il D.M. 13 gennaio 1992 n.240 "Regolamento recante norme sull' Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio e della professione di psicologo", art.2, che stabilisce che all'esame di Stato "possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream";
- Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni che stabilisce essere ammessi all'esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- per l'iscrizione alla sez. A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D:M: 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'Ordinamento previgente il D.M. 509/1999;
 - per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 in Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.
- Viste le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- Viste le Linee d'indirizzo sui tirocini post-lauream, deliberate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il 15/11/2013;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - DEFINIZIONE DI TIROCINIO

Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l'assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, è un'attività tesa ad incrementare e

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".

sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.

Per tali ragioni il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito sulla base delle "raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti", presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO

I rapporti che il Soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporto di lavoro subordinato.

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio professionalizzante sono contenuti in uno specifico Progetto formativo. Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, del tutor psicologo, iscritto all'Albo da almeno 3 anni, responsabile di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto. Qualora una delle due parti del presente contratto fosse destinataria di finanziamenti pubblici e/o privati relativi al progetto di tirocinio, resterà titolare e gestore del finanziamento stesso.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:

- richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante,
- richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella già garantita dall'Università per lo stesso periodo, esplicitata in convenzione.

ART. 3 - DURATA DEL TIROCINIO

Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, dovrà avere una durata:

- di 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo per un totale di 1000 ore; il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio;
- di 6 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo per un totale di 500 ore.

La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 6/12 mesi continuativi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi. Non è ammesso il cumulo di distinti periodi di tirocinio al fine di raggiungere l'annualità prevista per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante alla Sez. A dell'Albo se fra i due periodi in questione non sussiste continuità.

ART. 4 - COPERTURA ASSICURATIVA DEL TIROCINANTE

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del Soggetto ospitante (Convenzione con l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo di cui al precedente art. 2.

In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento di tutte le attività formative regolate dalla presente Convenzione, l'Ente ospitante si impegna a segnalarli all'Università entro i termini previsti dalla normativa.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

La frequenza al tirocinio è obbligatoria.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal Tutor supervisore e dal Tirocinante un Progetto Formativo, di cui al precedente art. 2, contenente il Programma di Tirocinio. Il Tutor si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi);
- a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto di tirocinio, dovrà essere informato tempestivamente il Soggetto Promotore e presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

I tirocini potranno essere effettuati anche in Enti pubblici e privati convenzionati dove non siano presenti psicologi, soltanto se il responsabile dell'Ente o Servizio avrà concordato con un docente universitario di discipline psicologiche, iscritto alla sezione A dell'Albo, la supervisione per i tirocinanti per le attività di tirocinio

ART. 6 – CARATTERISTICHE DELL'ENTE OSPITANTE

Le strutture pubbliche e private che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente convenzione, nonché possedere i seguenti requisiti:

- presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intera struttura o da un suo specifico settore;
- possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
- deve essere garantita, l'effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor.
- i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con la struttura un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti con un contratto che li inquadri con la qualifica specifica di psicologo e che preveda un impegno orario e una durata idonei a garantire l'attività di tutorato.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti nell'azienda;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'ente ospitante.

ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D.lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
 - formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore
(v. info al link <http://www.unimib.it/go/47168/Home/Italiano/Personale/Sicurezza/Formazione>)
 - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 81/08 e "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 81/2008 a carico soggetto ospitante.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".

Allegato alla deliberazione N° _____ del _____.

Gli specializzandi sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'**Ente ospitante**. Sarà cura dell'Ente stesso fornire l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.81/08 e per ogni eventuale attività di coordinamento/informazioni in merito si dovrà contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università Milano - Bicocca, nella persona della Responsabile **caterina.giuliani@unimib.it** (tel.02-64486188).

ART. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di **TRE** anni, **rinnovabile con apposito atto previo accordo**, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

ART. 11 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, li.....

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Il Rettore

(Prof.ssa MARIA CRISTINA MESSA)

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE

(ASST) della VALLE OLONA

Il Direttore Generale

(Dr. Giuseppe BRAZZOLI)

Bollo corrisposto in modo virtuale Autorizzaz. N. 95936 del 23.12.02

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".